

S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL



PROTOCOLLO DI CONDOTTA ANTIMAFIA



Il Documento viene pubblicato, unitamente al “Modello Organizzativo 231 - Parte Generale”, alla “Procedura Whistleblowing” e al “Codice Etico e di Condotta”, sul sito web della Società.

Sono severamente vietate la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione del documento, in ogni sua parte e in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzate.

Prima Adozione del Documento	Delibera dell'Assemblea dei Soci	17/06/2024
------------------------------	----------------------------------	------------

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. NATURA E FINALITÀ.....	3
3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE.....	4
4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE E VERIFICA DEL PERSONALE - CRITERI DI CONDOTTA	6
4.1 Selezione e assunzione.....	6
4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del Personale	7
5 CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI.....	7
5.1 Selezione dei Fornitori.....	7
5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori	8
5.3 Selezione dei Clienti.....	9
6 PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE	10
7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	10
8 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA.....	11
9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11

1. PREMESSA

La S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL (di seguito, anche, “S.E.A. SRL” o la “Società”) ha ritenuto utile ed opportuno dotarsi di un Protocollo di Condotta Antimafia, al fine di escludere ogni possibile rischio connesso a qualsiasi genere di tentativo di infiltrazione criminale nel sistema organizzativo e societario e di favorire un’organica ed efficace *compliance* gestionale e societaria, aspetto che richiede un *modus operandi* coerente con il proprio Codice Etico e di Condotta.

Il Documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01, viene pubblicato sul sito web della Società, unitamente al “Modello Organizzativo 231 - Parte Generale”, alla “Procedura *Whistleblowing*” e al “Codice Etico e di Condotta”.

2. NATURA E FINALITÀ

Il Protocollo di Condotta Antimafia viene adottato dalla S.E.A. SRL è finalizzato alla prevenzione dei reati di cui all’art. 24-ter del Decreto, nonché alla prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.

Pertanto, il Protocollo di Condotta Antimafia costituisce un ulteriore e ineludibile presidio posto a garantire una solida *governance* aziendale che possa concretamente funzionare per fronteggiare i rischi derivanti da qualunque forma di contaminazione mafiosa.

La prevenzione da tale rischio persegue i seguenti scopi:

- la protezione della reputazione della Società e l’efficace tutela e divulgazione dell’integrità aziendale;
- la progressiva crescita del valore economico-patrimoniale della Società;
- la mitigazione di ogni rischio di responsabilità amministrativa che possa derivare alla Società per l’eventuale commissione dei c.d. “Reati Presupposto” così come disciplinati dal d.lgs. 231/01, commessi nell’interesse o a vantaggio della stessa;
- il contributo alla tutela dell’ordine pubblico, economico e alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità.

Il Protocollo di Condotta Antimafia prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nello svolgimento dell’attività d’impresa:

- Organo Amministrativo;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori;
- Clienti;
- Società di Consulenza;
- Professionisti;
- Istituzioni;

- Partners in ATI, ATS, Reti, Consorzi, ecc.;
- altri *Stakeholders*.

L'adozione del Protocollo di Condotta Antimafia determina obblighi per tutte le Funzioni Aziendali, siano esse gli Amministratori, i Soci, l'Organo di Controllo o il Revisore legale, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli altri *Stakeholders* (di seguito anche "**Destinatari**") che devono attenersi a quanto disposto nel presente Codice relativamente alla gestione delle relazioni, sia interne che esterne, che in qualsiasi modo possano coinvolgere, anche indirettamente, la Società.

Al Protocollo di Condotta Antimafia, al fine di garantirne adeguata efficacia, deve essere assicurata la massima diffusione mediante la formale comunicazione ai Destinatari, nonché attraverso la pubblicazione sul sito *web* della Società.

Nell'adozione e nell'attuazione del Protocollo di Condotta Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, ecc.).

3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE

L'adozione del Protocollo di Condotta Antimafia presuppone la costante ricognizione, da parte della S.E.A. SRL, attraverso le Funzioni aziendali preposte e l'Organo di Controllo o il Revisore legale, del rischio di potenziale condizionamento e di infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine, dovrà essere costantemente monitorata e aggiornata l'analisi del contesto territoriale, diretta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali localizzate ed insediate nelle aree in cui si sviluppano le attività aziendali possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa, allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice Etico e di Condotta e dal proprio sistema di *governance* che garantisca il continuo monitoraggio dei diversi contesti in cui l'azienda opera, la S.E.A. SRL si impegna ad instaurare un'interlocazione qualificata - volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione - sia con le Autorità Pubbliche sia con le organizzazioni private competenti che siano in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (Prefetture, Questure, Forze di Polizia, Sindaci, Associazioni datoriali, sindacali e volontarie, ecc.).

Le informazioni e i dati acquisiti dovranno essere tenuti in assoluta considerazione: (i) per le delicate e peculiari dinamiche determinate dal settore di attività, nell'ambito delle operazioni di ricerca, verifica documentale, selezione e assunzione del Personale; (ii) per la ricerca, la valutazione, l'accreditamento e la qualificazione dei fornitori e dei professionisti; nonché (iii) per l'opportuno *screening* dei clienti, acquisibili attraverso rapporti contrattuali privatistici, nel rispetto delle procedure aziendali così come previste dai Protocolli all'interno della Parte Speciale del Modello Organizzativo.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una rigorosa valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) che hanno o potrebbero avere rapporti con la

Società e andranno di volta in volta opportunamente qualificati e periodicamente riverificati, con la consapevolezza di non voler correre alcun rischio di porre in essere comportamenti agevolativi, anche di natura occasionale, nei confronti di tali persone o imprese.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal Modello Organizzativo, per favorire i processi di verifica e controllo dei soggetti sopra richiamati, è obbligatorio il rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali e deve essere garantita un'adeguata segregazione dei ruoli, l'attribuzione di specifiche deleghe di funzione e dei poteri di firma.

Sarà, pertanto, necessario non prescindere da alcuni significativi indicatori, tra cui:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per la partecipazione o il concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati contro l'industria e il commercio e per altre tipologie di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- soggetti giuridici nei quali figurino come soci, amministratori, procuratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese nelle situazioni sopraindicate;
- soggetti manifestamente sprovvisti, per età, profilo o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese che risultino prive di stabili rapporti con istituti di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone fisiche e/o di soggetti giuridici privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- intervento di intermediari, non qualificati, accreditati e debitamente contrattualizzati, che intervengano nel processo di ricerca e di selezione del Personale;
- mancata consegna, qualora richiesta, del casellario giudiziale, del certificato carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;

- imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva, alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano ricorse all'istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34-*bis* del Codice Antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento di una o più situazioni di cui al precedente elenco incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche o da Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo Amministrativo e dei Responsabili di Funzione coinvolti, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Protocollo di Condotta Antimafia.

4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE E VERIFICA DEL PERSONALE - CRITERI DI CONDOTTA

La ricerca, la selezione e l'assunzione del Personale deve essere effettuata con modalità trasparenti e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità e competenza specifica rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire;
- uguaglianza di trattamento, nel rigoroso rispetto di quanto sancito dal Codice Etico e di Condotta;
- accertata e documentata conformità del percorso di inserimento in organico di lavoratori provenienti da Paesi Terzi il cui soggiorno risulti regolare;
- accertata e documentata affidabilità delle Risorse Umane rispetto al rischio di condizionamento criminale.

4.1 Selezione e assunzione

Relativamente al Personale da selezionare ed eventualmente assumere nell'ambito delle Risorse Umane, in particolare per i Responsabili di Funzione e le altre Funzioni aziendali stabilmente inseriti nel tessuto organizzativo, si potrà procedere con la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia n. 445 (art. 46 d.p.r. del 28-12-2000) in fase di colloquio e con la richiesta della obbligatoria consegna della documentazione relativa a casellario giudiziale e carichi pendenti, qualora legittimamente possibile, nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e di Condotta, nonché della normativa vigente di riferimento.

Per la partecipazione alla selezione, pertanto, devono essere richiesti al candidato interessato i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art. 648-ter c.p.), turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Al termine dell'attività di selezione, qualora al candidato venga comunicata la volontà della Società di procedere con l'assunzione, in via preliminare rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro, il candidato dovrà consegnare:

- certificato penale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

La S.E.A. SRL è disponibile ad adottare procedure che garantiscano la comunicazione alla Prefettura e alla Questura dei nominativi dei lavoratori in forza, con l'indicazione delle mansioni, dell'eventuale codatorialità, dei trasferimenti e delle cessazioni dal rapporto di lavoro.

La S.E.A. SRL, inoltre, nel percorso di efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, si rende disponibile ad attivare le necessarie interlocuzioni istituzionali affinché la regolamentazione di quanto sopra esposto sia strutturata attraverso specifici e idonei strumenti di confronto con le Autorità Pubbliche e al fine di garantire la concreta e attiva partecipazione ad eventuali Protocolli di Intesa per la legalità, promossi attraverso l'associazione datoriale di appartenenza.

4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del Personale

Il Personale in forza sarà sottoposto a verifica, con cadenza annuale in relazione ai ruoli ricoperti dalle Funzioni aziendali operanti all'interno dei Processi sensibili, attraverso la richiesta di una dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) o documentazione relativa a casellario giudiziale e carichi pendenti, qualora legittimamente possibile.

Il Personale deve essere adeguatamente informato e formato su quanto previsto dal presente Protocollo di Condotta Antimafia e sulla legislazione antimafia ed inoltre dovrà essere periodicamente informato e formato in merito alle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione, ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidono sui necessari requisiti di professionalità ed affidabilità e, in caso di mancata comunicazione, la Società dovrà agire nei confronti del lavoratore, il quale potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare.

5 CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI

5.1 Selezione dei Fornitori

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamento e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il maggior numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori, sia nella periodica valutazione delle successive condotte.

Le procedure di valutazione e selezione dei fornitori devono essere ispirate ai seguenti criteri e principi e le conseguenti valutazioni devono essere supportate dalle informazioni richieste:

- trasparenza delle procedure di ricerca, valutazione e selezione;

- identificazione della rilevanza della quota di mercato nell'area di riferimento;
- storia societaria e reputazione aziendale;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità dei referenti aziendali;
- garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi;
- economicità e congruità dell'offerta;
- certificazioni di qualità;
- implementazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta;
- rating di legalità;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del Codice Antimafia;
- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di eventuali appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, in particolare nei settori di attività e nelle aree territoriali considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e, soprattutto, degli indicatori di cui ai precedenti punti.

5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori

La S.E.A. SRL predisporrà, così come previsto dalle proprie procedure aziendali, una *short list* di fornitori qualificati per le categorie di beni e servizi nelle quali far iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nella *short list* (qualora già esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o la relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella *short list* ma può essere chiesta anche al momento della conclusione di ogni contratto o rinnovo, nonché nel corso della durata dei contratti medesimi.

Per quanto riguarda i fornitori che operano in particolare nei seguenti settori: (i) autotrasporto per conto terzi; (ii) costruzioni, edilizia, scavi, movimento terra e materiale inerte; (iii) trasporto di materiali in discarica; (iv) raccolta, lavorazione, trasporto e smaltimento di rifiuti; (v) noli a caldo, la certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre chiesta in occasione della definizione del primo contratto e potrà essere chiesta periodicamente nel corso della durata del rapporto con il fornitore.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. *white list*, le compagnie petrolifere e comunque i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi e Repertori per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, e il rapporto da instaurare con la Società ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito obbligatorio per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto, subappalto o subaffidamento deve fornire la certificazione antimafia e un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto, subaffidamento o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio, ovvero indicare la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia dovranno essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare, senza indugio, alla S.E.A. SRL, l'avvenuta sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di cui all'art. 5, comma 3.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, finanche la risoluzione del contratto.

5.3 Selezione dei Clienti

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale e di credito nei rapporti di fornitura, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ai clienti si applicano, per quanto compatibili, le previsioni che questo Protocollo di Condotta Antimafia prevede per i fornitori.

Il rapporto con il cliente privato deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti reiterati nella compagine sociale o negli Organi Sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti significativi riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

La certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre richiesta in occasione della definizione del primo contratto.

6 PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti, gli incassi e le altre transazioni finanziarie devono essere gestiti tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia assicurata la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti giuridicamente autorizzati ad operare in tali settori.

Non sono ammessi, a nessun titolo, l'emissione di pagamenti a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto (fornitore, dipendente, ecc.) o la ricezione di incassi da altro soggetto a cui sia stata contrattualizzata, eseguita e fatturata la prestazione (cliente).

Non sono ammessi pagamenti o incassi con assegni liberi e pertanto trasferibili e sono tassativamente escluse transazioni in contanti al di sopra delle soglie stabilite nel Modello Organizzativo.

7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali della S.E.A. SRL di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Nel caso si manifestino tali eventualità ogni dipendente e collaboratore è in ogni caso tenuto ad informare l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo o il Revisore legale, l'Organismo di Vigilanza oltre che l'Autorità di Polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali di informare l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza alcuna e con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni e le notizie possedute non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di tali scenari, anche in via autonoma, informa senza indugio le autorità competenti, di concerto con l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo o il Revisore legale.

Attraverso l'adozione della Procedura Whistleblowing, che rappresenta parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo, vengono adeguatamente garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a tutti coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità della Società a garantire anche l'assistenza legale.

La Società verifica che non siano messe in atto attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei dipendenti, amministratori, soci, professionisti, appaltatori,

subappaltatori, subaffidatari, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpita con sanzioni esemplari ed eventuale risoluzione contrattuale.

8 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA

Nell'ambito di un ampio sistema di relazioni che si concretizza attraverso la partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, la S.E.A. SRL si impegna ad incoraggiare e sostenere l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria ed organizzazioni sindacali, a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere ed incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del proprio territorio e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La continuità di azione, intesa quale elemento cardine delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Condotta Antimafia o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento, interloquendo direttamente con il Consiglio di Amministrazione e con l'Organo di Controllo o il Revisore legale.

Le relazioni annuali prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Protocollo di Condotta Antimafia e saranno inviate all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo o il Revisore legale, così come disciplinato dal Piano delle Attività e dal Regolamento formalizzati dallo stesso Organismo di Vigilanza all'atto del proprio insediamento.